



REGOLAMENTO

CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

NORME

ADOTTATO Delibera di C.C. N. 10173/1 del 17/01/2013
APPROVATO Delibera di C.C. N. 95065/97 del 01/08/2014
PUBBLICATO BUR N. 267 del 27/08/2014

MODIFICATO con:
Delibera di C.C. N. 106529/80 del 30/07/2015 (Variate specifica all'art. 09.02)

Elaborazione:

Sindaco
Assessore Ambiente
Segretario Generale

Fabrizio Matteucci
Guido Guerrieri
Dott. Paolo Neri

Capo Area
Capo servizio e Responsabile Procedimento
Servizio Progettazione Urbanistica

Dott.ssa Paola Bissi
Arch. francesca Proni
Arch. Raffaella Bendazzi
Geom. Francesca Brusi

INDICE

01.00 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
02.00 - ZONIZZAZIONE E INTERVENTI EDILIZI.....	2
03.00 - DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE AMMESSE.....	4
04.00 - TITOLO EDILIZIO E RELATIVI ALLEGATI.....	4
05.00 - NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE.....	5
06.00 - CARATTERISTICHE E PARAMETRI DIMENSIONALI.....	5
07.00 - INTERVENTI AMMESSI, NORME EDILIZIE E IGIENICO-SANITARIE.....	8
08.00 - MODI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	9
09.00 - RIQUALIFICAZIONE DEI CAPANNI ESISTENTI.....	11
10.00 - TARIFFE	12
11.00 - NORME FINALI	13

01.00 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

01.01 - Il presente regolamento disciplina, in attuazione del PSC (artt. 65-66) e del RUE (art. III.7 e III.8) vigenti e conformemente agli strumenti sovordinati, la nuova costruzione (**NC**) la manutenzione (**MO, MS**), la riqualificazione e l'adeguamento al presente regolamento, di strutture e capanni a servizio della pesca ricreativa, nei termini prescritti dalla L.R. 11 del 07/11/2012 e s.m.i., e di capanni da caccia, regolarmente esistenti come definiti al sottoriportato punto 01.02 o aventi le condizioni legittimanti di cui al punto 01.03.

01.02 - Ai fini del presente Regolamento si intendono regolarmente esistenti i capanni da caccia e da pesca realizzati nelle postazioni possibili assentite ed individuate con specifica simbologia nella cartografia allegata ed in possesso di regolare titolo legittimante l'esistenza: titolo edilizio e/o di valido atto di concessione idraulica o d'uso dell'area rilasciato dagli Enti pubblici competenti sulle zone di pertinenza, alla data del 26/02/1991¹, purché all'atto dell'installazione del manufatto, qualora avvenuta dopo l'imposizione di vincoli paesaggistici (ai sensi del vigente D.Lgs. 42/2004) sia stata preventivamente acquisita la prescritta autorizzazione.

Tali strutture possono essere installate e/o mantenute all'interno delle zone di cui ai successivi punti 02.01 e 02.02.

01.03 – E' consentito il mantenimento di quei capanni per i quali la legislazione vigente all'epoca della loro costruzione non contemplava l'obbligo del preventivo rilascio della licenza edilizia, sempre che essi siano corredati dalle autorizzazioni, pareri, nulla-osta comunque denominati dei vari enti preposti alla cura degli altri vincoli preesistenti la loro costruzione ed essi risultino dotati dell'assenso del soggetto/ente proprietario del suolo ove sono stati edificati.

02.00 – ZONIZZAZIONE E INTERVENTI EDILIZI

02.01 - Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono individuate nelle allegate tavole le seguenti zone omogenee, interessanti sia bacini di acque di categoria "A" ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale di classificazione delle acque (N. 1554 del 26/04/1994) in attuazione della L.R. 11 del 22/02/93 e s.m.i., sia acque demaniali marittime:

A. zone lungo il corso dei fiumi (PSC art. 66, RUE art. III.7)

- FIUME RENO	TAV. 1	1:5.000
- CANALE DESTRA RENO	TAV. 2	1:5.000
- FIUME LAMONE	TAV. 3	1:5.000
- FIUMI UNITI	TAV. 4	1:5.000
- TORRENTE BEVANO	TAV. 5	1:5.000
- FIUME SAVIO	TAV. 6	1:5.000

B. zone umide (PSC art. 65, RUE art. III.8)

Allegato 1 1:25.000

¹ Data di approvazione del "Nuovo regolamento per la installazione di capanni da pesca e da caccia" che dava la corrispondente definizione di capanno esistente.

C. opere demaniali di difesa foranea (POC Piano dell'Arenile 2009 art. II.12)

TAV. 7 1:5.000

Le tavole realizzate su base cartografica di RUE ed inerenti le zone A e C riportano unicamente le "postazioni possibili" riprendendo e confermando le postazioni del precedente regolamento. Tali postazioni possibili indicano dove è installato o è possibile installare un capanno, assumendo per ogni bacino idrografico il numero massimo di postazioni stabilite in base allo sforzo di pesca dalla D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i..

02.02 - In dette zone sono ammessi nel rispetto del presente regolamento e della normativa urbanistica ed edilizia vigente, i seguenti interventi edilizi:

- ZONA A: - manutenzione ordinaria (**MO**), manutenzione straordinaria (**MS**), demolizione e ricostruzione (**DR**)² delle strutture regolarmente esistenti nei termini di cui al punto 01.01, nonché riqualificazione della struttura come definita al punto 09.01 e 09.02;
- La nuova costruzione (**NC**) è prevista nelle postazioni possibili, secondo l'individuazione grafica riportata nelle tavole allegate al presente regolamento e non ancora realizzate, solo:
 1. A seguito di Bando Pubblico
 2. per il trasferimento di capanni regolarmente esistenti da posizioni che nell'ambito dei Piani di Recupero siano ritenute incompatibili e per quelli di cui al punto 9.03.
- ZONA B: - manutenzione ordinaria (**MO**) demolizione e ricostruzione (**DR**)³ delle strutture regolarmente esistenti, nei termini di cui al punto 01.01, nonché riqualificazione della struttura come definita al punto 09.01 e 09.02;
- ZONA C: - manutenzione ordinaria (**MO**) e manutenzione straordinaria (**MS**) delle strutture regolarmente esistenti, nei termini di cui al punto 01.01, demolizione e ricostruzione (**DR**) secondo quanto eventualmente previsto dalla Regione Emilia Romagna. È altresì possibile, per le postazioni esistenti in prossimità dei moli foranei esistenti, la demolizione e ricostruzione (**DR**) con traslazione dei capanni, qualora assentita dalle autorità demaniali competenti, per ragioni di sicurezza o comunque di ordine superiore, fermo restando il rispetto del numero massimo delle postazioni contemplate dal presente regolamento.

È sempre ammessa la Demolizione (**D**) senza ricostruzione.

Variazioni alle prescrizioni relative alle zone A e B e alle postazioni possibili designate in cartografia, potranno essere previste nell'ambito di specifici Piani di Recupero come meglio specificato al punto 08.

² Dove, allo scadere dei 3 anni previsti dalla art.09.02, la ricostruzione si intende in adeguamento ai parametri del presente regolamento.

³ Vedi nota precedente.

Sono inoltre ammessi, per finalità di pubblico interesse, anche in difformità ai parametri dimensionali del presente Regolamento (punto 06.00) e anche qualora non inclusi nei Piani di Recupero (punto 08.00), gli interventi che comportano la nuova costruzione (**NC**) di strutture analoghe a quelle disciplinate dal presente regolamento (definite al punto 03) qualora:

- previsti dai Piani Territoriali di Stazione del Parco del Delta del Po nell'ambito del sistema di fruizione del parco;
- previsti dagli Enti proprietari dei siti, per finalità legate alle proprie attività istituzionali e/o di pubblico interesse;

Tali interventi dovranno essere approvati dell'Ente competente con apposito atto amministrativo previa acquisizione di tutti i pareri o nulla-osta dovuti.

03.00 - DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE AMMESSE

03.01 - Nelle zone di cui al punto 02.01 possono essere esclusivamente insediate e/o mantenute strutture relative a capanni da pesca e/o capanni da caccia così come definiti nei successivi punti.

03.02 - Il **capanno da pesca** è una struttura "in precario" ovvero, correlata, nella durata, alla persistenza del titolo concessorio del terreno, costruita su palafitte o su elementi galleggianti opportunamente ormeggiati o semplicemente appoggiata ed ancorata al terreno, adibita al ricovero di attrezzi per la pesca e di persone durante l'esercizio della stessa nei termini di cui alla L.R. 11/2012 e s.m.i. L'uso del capanno è finalizzato all'attività di pesca.

03.03 - Il **capanno da caccia** è una struttura "in precario" ovvero, correlata, nella durata, alla persistenza del titolo concessorio del terreno, costruita su palafitte o su elementi galleggianti opportunamente ormeggiati o semplicemente appoggiata ed ancorata al terreno, adibita al ricovero di attrezzi per la caccia e di persone ai fini dell'esercizio venatorio da effettuarsi negli appostamenti di cui alla L.R. 8/94 e s.m.i..

03.04 – Per i capanni di cui ai punti 03.02 e 03.03 è vietato l'utilizzo ai fini abitativi, commerciali e/o comunque a scopo di lucro, anche a carattere temporaneo, sono consentite attività didattiche e culturali.

04.00 - TITOLO EDILIZIO E RELATIVI ALLEGATI

04.01 - Chiunque intenda procedere alla nuova costruzione (**NC**), demolizione e ricostruzione (**DR**), manutenzione straordinaria (**MS**) dei capanni nei termini previsti dal presente regolamento deve essere in possesso di titolo abilitativo edilizio secondo la normativa edilizia vigente e del presente Regolamento. In aggiunta alla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi previsti dalla normativa vigente, dovrà essere presentata specifica relazione in ordine agli impianti ed attrezzature da pesca che si intendono installare e/o alle modalità di caccia che si intendono praticare e ne dimostri la rispondenza alla normativa nazionale e regionale sulla pesca e sulla caccia. L'uso dei capanni ai fini della pesca è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della Provincia secondo quanto prescritto dal

Regolamento Regionale n. 29/1993. L'uso dei capanni ai fini della caccia è subordinato alle regolamentazioni previste e derivate dalla L.R. 8/1994 e s.m.i..

04.02 – La nuova costruzione (**NC**) di capanni da caccia e da pesca, sia fissi che galleggianti, nonché gli interventi ammessi dal presente regolamento sui capanni esistenti, devono essere realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, del presente Regolamento e là dove previsto subordinato all'approvazione degli eventuali **PdR**.

Il titolo edilizio è rilasciato a titolo parzialmente oneroso relativo solo agli oneri di Urbanizzazione secondaria, in relazione alla mancata previsione di opere di Urbanizzazione primaria, e al contributo relativo al costo di costruzione non dovuto solo per gli interventi edilizi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato .

05.00 - NULLA OSTA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVENTIVE.

05.01 – Al fine della realizzazione degli interventi ammessi, è necessario acquisire le preventive autorizzazioni e/o Nulla Osta (N.O.) da parte degli Enti gestori e degli Enti competenti, compreso quello dell'Autorità Marittima nei casi previsti dall'ex art. 55 del Codice della Navigazione

05.02 – Nei casi in cui l'intervento sia previsto in aree di demanio (idrico, marittimo, comunale, ecc.), il diritto alla realizzazione degli interventi ammessi è inoltre subordinato al rilascio della concessione/autorizzazione idraulica da parte dell'ente di gestione competente, rilasciato sulla base dei rispettivi regolamenti e delle proprie normative di riferimento.

06.00 - CARATTERISTICHE E PARAMETRI DIMENSIONALI.

06.01 - La struttura e i tamponamenti dei nuovi capanni, ricadenti in zone A e B, di cui al presente Regolamento, dovranno essere realizzati in legno e/o legno riciclato/ricomposto non esotico e/o certificato FSC⁴, ad esclusione: degli elementi galleggianti; delle opere di fondazione e degli ancoraggi al terreno che dovranno essere realizzati con pali battuti in legno o secondo tecniche di ingegneria naturalistica, ferme restando il rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti, nonché le vigenti norme tecniche di costruzione, di sicurezza idraulica, e della normativa sismica ove quest'ultima trovi applicazione⁵.

La copertura potrà essere protetta secondo le indicazioni della scheda materiali allegata.

Le rifiniture (comignoli e lattonerie) dovranno essere realizzate in rame al naturale, o ferro o lamiera metallica verniciati color antracite o ferro micaceo.

I sistemi di illuminazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme anti inquinamento luminoso, dovranno essere indirizzati verso il capanno e non verso l'ambiente esterno ed essere utilizzati solo all'occorrenza. Le segnalazioni luminose previste, compatibilmente con la normativa riguardante la navigazione dovranno avere intensità moderata

⁴ Forest Stewardship Council o Consiglio per la Gestione Forestale Sostenibile

⁵ I capanni corrispondenti a quanto stabilito dalla DGR 687/2011 ALLEGATO A "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici" punto 1.3 della premessa e punto A.3.1 lettere a)-b), sono soggetti al solo rispetto delle vigenti Norme Tecniche di Costruzione

06.02 - Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i capanni sono costituiti dai seguenti elementi che devono rispettare caratteristiche e limiti dimensionali qui prescritti:

- a - **piattaforma di sostegno**: costituisce il piano di calpestio e non deve eccedere la superficie di 35 mq. Può essere ancorata al terreno secondo le indicazioni del punto 06.01. Quelli ricadenti nelle zone A devono essere installati a quota d'imposta non inferiore alla sommità arginale o, in alternativa, non inferiore alla massima piena di riferimento calcolata con i criteri stabiliti dalla pianificazione di bacino vigente sul corso d'acqua. La struttura nelle zone B potrà essere, in alternativa a quella già prevista per le zone A, ancorata ad elementi galleggianti ed opportunamente ormeggiata in modo da mantenere la posizione e poter seguire le oscillazioni del livello dell'acqua senza che si determinino alterazioni dell'assetto. Eventuali scale/passerele sono escluse dal computo delle superfici purché di larghezza inferiore/uguale a 1,20 m e fino a 1,50 m per il solo tratto che conduce dal capanno alla rete. Eventuali percorsi di sicurezza e/o vie di fuga se e dove prescritte dalle normative in vigore, non vengono conteggiate come superfici purché rispettose delle dimensioni previste dalla relativa normativa e realizzati su un solo lato.
- b - **corpo del capanno**: è rappresentato dallo spazio coperto da adibire al ricovero di persone, attrezzi e del generatore, necessari allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti 03.02 - 03.03. E' costituito da almeno quattro pareti perimetrali con copertura ad una o due falde, in legno e/o canna palustre, per una superficie coperta totale di 28.00 mq. destinati agli usi sopra richiamati . L'altezza dei fronti (Hf), calcolata ai sensi del RUE5.1, non può eccedere i 2.50 m. riferiti al piano di calpestio della piattaforma di sostegno.
- c. **attrezzatura da pesca** è costituita da:
- una **rete** conforme alle norme sulla pesca e sulle distanze (R.R. n. 29/1993 s.m.i. e D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i), sostenuta e governata da una struttura su pali. La rete non può in ogni caso occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua. I tiranti della rete non possono, in ogni caso, costituire pericolo per il transito dei natanti.
 - una **cavana** intesa come: manufatto "in precario" per la protezione della barca, costituito da quattro/sei pali di sostegno in legno infissi al suolo, pareti di tamponamento con un lato libero per l'accesso della barca via acqua, copertura ad una o due falde, ancorata ad un piccolo pontile per l'accesso. La cavana deve essere realizzata in legno e/o canna palustre eventualmente impermeabilizzati.
 - un eventuale **pontile** inteso come: manufatto "in precario" per l'ormeggio della barca, costruito su palafitta con pali di sostegno infissi al suolo o galleggiante opportunamente ormeggiato. Il pontile deve essere realizzato in legno ad esclusione degli eventuali elementi galleggianti.
- d. **spazi esterni coperti**: rappresentano una appendice esterna per il ricovero di persone durante l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto b, possono

interessare una superficie di calpestio max di 6.00 mq. e devono essere lasciati liberi almeno su 3 lati.

06.03 - Le cavane possono essere realizzate:

- nella misura di 1 per ogni capanno regolarmente esistente, come definito al punto 01.01, quale estensione della medesima concessione e realizzata in adiacenza al capanno stesso. Per i soli capanni non raggiungibili via terra può essere realizzata, in una delle zone individuate nell'Allegato 1, fuori dai limiti del bando di cui al punto successivo;
- esclusivamente per i pescatori di mestiere e titolari di postazioni di caccia anche quale anticipazione dei **PdR**, nella zona umida della **Piallassa della Baiona**, nelle zone individuate nell'Allegato 1, in un numero massimo di **60** postazioni, accorpabili in gruppi da 2 a 4, previo bando di assegnazione.

Sono ammesse le seguenti tipologie di postazioni:

1. Cavane per capanni e per postazioni fisse di caccia;
2. Cavane per uso professionale di pesca;

06.03.1 - I titolari di concessioni di capanni regolarmente esistenti come definiti al punto 01.01 ed i titolari di postazioni fisse di caccia potranno realizzare la cavana, previa concessione o estensione dell'area in concessione fermo restando l'acquisizione dei N.O. previsti per legge.

La superficie massima ammessa, intesa come ingombro esterno, della cavana è di 12,00 mq oltre al pontile, che potrà avere larghezza max di 1,00m e lunghezza max di 10,00m, secondo quanto necessario per raggiungere la profondità per l'attracco della barca.

L'altezza massima della cavana non potrà superare i 2,50m. per le zone soggette a marea, mentre per i chiari a livello controllato è consentita un'altezza max di 2.00m, dalla quota di medio mare misurata all'estradosso della copertura.

06.03.2 - Le cavane per uso professionale di pesca possono essere realizzate dai pescatori di mestiere in possesso di "licenza di pesca Tipo A" e "Permesso di uso civico di pesca in Piallassa Baiona", previa concessione dell'area. È ammessa una sola cavana per pescatore da realizzarsi nelle zone individuate dall'A.C. (Canale retrostante Porto Corsini) da assegnarsi con bando pubblico e fermo restando l'acquisizione dei N.O. previsti per legge. La superficie massima ammessa, intesa come ingombro esterno, è di 18,00 mq oltre al pontile, che potrà avere larghezza max di 1,00m e lunghezza max di 10,00m, secondo quanto necessario per raggiungere la profondità per l'attracco della barca.

L'altezza massima della cavana non potrà superare i 2,50m. dalla quota di medio mare misurata all'estradosso della copertura.

06.04 - I titolari di capanni regolarmente esistenti come definiti al punto 01.01, i titolari di postazioni fisse di caccia e i pescatori di professione, possono realizzare in alternativa alla cavana e fuori dalle condizioni del bando, il solo pontile o due pali, ove ormeggiare la barca, previa estensione della concessione dell'area del capanno e/o del Nulla Osta Venatorio. È ammesso un solo pontile per capanno o appostamento fisso di caccia.

Il pontile può avere larghezza di 1,00 m. e lunghezza massima di 10,00 m. e deve di norma poter essere utilizzato per l'attracco da almeno due imbarcazioni.

Il pontile può essere realizzato anche quale anticipazione dei **PdR**.

07.00 - INTERVENTI AMMESSI, NORME EDILIZIE E IGIENICO-SANITARIE

07.01 - E' vietato realizzare altre strutture non comprese nei punti 06.01 - 06.02 - 06.03 - 06.04 precedenti ancorché all'interno dell'area in concessione. In particolare è vietato realizzare manufatti ad uso ricovero automezzi e i ricoveri dei generatori di corrente.

07.02 - E' esclusa la possibilità di realizzare ex novo strade e parcheggi, salvo quanto prescritto dalle Autorità competenti in sede di apposito **PdR** come indicato al punto 08.00 e seguenti; è altresì vietato realizzare o il permanere di qualsiasi tipo di recinzione.

Linee elettriche e tecnologiche di servizio possono essere eventualmente realizzate sulla base di progetti unitari (PU ai sensi dell'art. 1.9 di RUE) che accorpino più capanni, da approvarsi dagli Enti competenti alla gestione delle zone interessate e delle reti proposte, restando comunque esclusa la possibilità di realizzare linee aeree. Nelle zone soggette a Piani di Recupero saranno gli stessi a definire l'eventuale dotazione di reti e le relative tipologie qualora conformi alle normative sovordinate. In assenza dei PdR medesimi sono consentiti esclusivamente: interramenti di linee aeree esistenti; nuove linee elettriche, limitatamente alle situazioni lungo i seguenti lati perimetrali:

- Piallassa della Baiona: lato via delle Valli; lato Marina Romea; lato via Baiona.
- Piallassa dei Piomboni: lato via Trieste.

07.03 – Salvo quanto eventualmente richiesto dagli Enti competenti alla gestione delle singole zone, gli argini demaniali con funzione di difesa idraulica (corsi d'acqua, scoli consorziali, valli, ecc.) non possono essere in alcun modo intaccati; anche gli eventuali passaggi di accesso dovranno essere realizzati in modo da non comprometterne la consistenza e il profilo.

07.04 - E' vietato scaricare/abbandonare e/o accumulare nelle zone di cui al punto 02.01 precedente, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Ogni rifiuto dovrà essere immesso in contenitori all'interno dei capanni e tempestivamente asportato a cura del titolare del capanno stesso nel rispetto della normativa vigente sul conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi.

Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi va effettuato e documentato nel rispetto della normativa vigente.

07.05 - Ciascun capanno deve essere dotato di servizio igienico attrezzato con W.C. chimico e/o contenitore interrato a tenuta stagna da svuotare periodicamente. Nel caso in cui sia dotato di lavelli, le acque reflue dovranno essere raccolte e smaltite a norma di legge. Gli eventuali impianti a vista dovranno trovare soluzioni rispettose della qualità del sito. E' esclusa qualsiasi forma di scarico di acque reflue e abbandono di rifiuti solidi o liquidi all'esterno del capanno. A tal fine i progetti dovranno essere corredati di una dettagliata relazione che illustri le modalità di smaltimento dei liquami reflui prodotti all'interno del capanno..

07.06 - Le palificazioni di ancoraggio della piattaforma e/o gli elementi di ancoraggio delle strutture galleggianti e/o delle attrezzature accessorie non devono danneggiare in alcun modo le sponde dei fiumi e dei canali od ostacolare il normale deflusso delle acque. Tali strutture devono comunque rispettare le disposizioni impartite dagli Enti ed Autorità competenti alla tutela e gestione dei corsi d'acqua e/o da altri Enti nell'ambito delle rispettive competenze.

Le attrezzature da pesca devono essere adeguate alle normative vigenti e comunque in presenza di impianti su 4 pali, i tiranti della rete non possono, in ogni caso, costituire pericolo per il transito dei natanti..

07.07 - Per la realizzazione e riqualificazione dei capanni e relative attrezzature, così come ai fini del loro utilizzo è vietato:

- Modificare l'andamento naturale del terreno e/o realizzare pavimentazioni comunque conformate.
- Abbattere alberi senza la prescritta autorizzazione di cui al punto 7 del vigente "Regolamento Comunale del Verde" e/o modificare la flora spontanea esistente con l'impianto di essenze arboree non autoctone e comunque non riportate nell'allegato C del succitato Regolamento del Verde.

07.08 - Per tutelare l'habitat circostante le zone umide e i corsi d'acqua si impongono i seguenti divieti:

- divieto di allevare e/o detenere, sia allo stato libero che in stie o recinti, polli, anatre, conigli e altri animali domestici e da cortile, ad eccezione di quelli consentiti e previsti dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Ravenna;
- divieto di realizzare nuovi posti di pesca, approdi di barche, cavane se non ricomprese nei punti consentiti al punto 06.03, mediante sfalcio, taglio, potatura e asportazione della vegetazione ripariale e acquatica, in particolare lungo i fiumi;
- divieto di coltivare orti nelle zone B del presente regolamento e di utilizzo diserbanti e sostanze di sintesi, ad eccezione di quelle esplicitamente autorizzate in agricoltura biologica.

07.09 - Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante, sono vietati tutti i tipi di lavori edili e/o comunque rumorosi nel periodo compreso dal 1 marzo al 31 luglio salvo eventuali diverse prescrizioni date dall'ente competente.

07.10 – E' ammesso, in sostituzione dei generatori di corrente, l'utilizzo di impianti per la produzione di energie rinnovabili, finalizzati alla produzione di energia per l'uso esclusivo delle necessità del capanno, all'interno dell'area in concessione o con estensione dell'area in concessione, fermo restando l'acquisizione dei N.O previsti per legge e secondo quanto indicato dall'art. 1.24 e XI.17 del RUE 5.

08.00 - MODI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

08.01 - L'attuazione delle presenti norme, salvo i casi previsti dal punto 8.02 in cui è prescritto il Piano di Recupero, avverrà per intervento diretto secondo le prescrizioni generali indicate negli articoli precedenti. Nelle zone A individuate dal presente regolamento così come rappresentato nella cartografia (tav 1-6) si applicano inoltre le prescrizioni in ordine ai distacchi tra bilancioni, stabilite dalla D.G.P. 337/35121 del

3/4/2001 e s.m.i. e tra assi delle piattaforme stabilite dalla Delibera dell'assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po n° 2/414 del 10/02/1999. Postazioni differenti da quelle individuate come possibili nella cartografia potranno essere previste dai **PdR** esclusivamente per ragioni di carattere paesaggistico, ambientale e/o di sicurezza idraulica, sempre nel rispetto della D.G.P. 337/35121 del 3/4/2001 e s.m.i. e secondo quanto indicato dai Piani di stazione e dal Regolamento del Parco del Delta del Po. La possibilità di delocalizzazione dei capanni, tramite PdR sarà possibile soltanto negli ambiti del medesimo ente gestore o della medesima appartenenza demaniale.

08.02 – - Le presenti norme si attuano mediante **PdR** di iniziativa pubblica nelle zone B del punto 02.01 (localizzate nell'Allegato 1 alle presenti norme) e facoltativamente mediante **PdR** anche di iniziativa privata nelle zone A purché interessino almeno un numero superiore a **10** capanni su un lato o su entrambi i lati del fiume, e che andrà valutato caso per caso in base alla larghezza del fiume stesso, al numero di capanni ivi presenti e al relativo bacino di pescaggio.

I Piani di Recupero di **iniziativa pubblica e privata** dovranno definire le possibilità, le prescrizioni e le modalità attuative degli interventi ammessi, saranno inoltre corredati, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della Delibera di Assemblea del Parco n. 2/414 del 10/02/1999, da un apposito **Regolamento di gestione** contenente in particolare le modalità di fruizione delle strutture, comprese le modalità attuative relative alle dotazioni di rete, ai requisiti igienici e sanitari delle strutture.

Il **PdR nelle zone A** potranno anche sovrapporsi ad eventuali "*Aree di riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica*" **Ara** situate in concomitanza o nelle immediate vicinanze, in quanto le **Ara**, individuate dal PSC e disciplinate dal POC, che si attuano tramite PUA (Piano Urbanistico Attuativo) finalizzato alla riqualificazione/valorizzazione delle aree, demandano al **Regolamento di Gestione del PdR** la disciplina dei capanni eventualmente presenti al loro interno. Nei casi di sovrapposizione i **PdR** viceversa demandano alle **Ara** tutto quanto inerente la riqualificazione ambientale.

Il PdR nelle zone B

- **PdR PIOMBONI** – Il perimetro del **PdR** include le "*Aree di riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica*" **Ara 6 e Ara 7** individuate dal PSC e disciplinate dal POC. Le **Ara** che si attuano tramite PUA (Piano Urbanistico Attuativo) finalizzato alla riqualificazione/valorizzazione delle aree, demandano al **Regolamento di Gestione del PdR PIOMBONI** l'eventuale disciplina di capanni in esse ricompresi.
- **PdR BAIONA** – Il perimetro del **PdR** affianca escludendo le *Aree di riqualificazione ambientale* **Ara 2 e Ara 3** individuate dal PSC. Le **Ara** che si attuano tramite PUA (Piano Urbanistico Attuativo) finalizzato alla riqualificazione/valorizzazione delle aree demandano al **Regolamento di gestione del PdR BAIONA** la disciplina di capanni eventualmente ricadenti al loro interno ed esclusi dal perimetro del **PdR**.

Tali **PdR** dovranno perseguire la salvaguardia delle aree di valenza naturalistica attraverso la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna oltre che degli equilibri tra tali componenti, verificando la compatibilità della presenza antropica e delle strutture esistenti con il sistema naturale e precisando le

discipline d'uso e d'intervento atte a conseguire tale finalità con esclusione di quanto eventualmente stabilito e/o già previsto dalle Ara approvate là dove in compresenza ai **PdR**.

Tali Piani vanno redatti in conformità alle norme del presente Regolamento, alle norme dei Piani di Stazione del Parco del Delta del PO, alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e a quella sovraordinata.

Fino all'approvazione dei PdR, per i capanni regolarmente esistenti come definiti al punto 01.02 o aventi le condizioni legittimanti di cui all'art. 01.03, compresi nelle zone B, anche in assenza della cartografia riportante le postazioni possibili, sono consentiti gli interventi di cui al punto 09.02.

09.00 - RIQUALIFICAZIONE DEI CAPANNI ESISTENTI

09.01 - Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, all'interno delle zone omogenee e nelle posizioni individuate nella cartografia allegata, salvo quelli ricadenti nelle zone soggette a Piani di Recupero, hanno l'obbligo di uniformarsi al presente regolamento relativamente alle dimensioni e alle dotazioni igienico-sanitarie qualora vengano realizzati lavori che eccedano la manutenzione ordinaria (**MO**) e salvo quanto previsto al punto 09.02 del presente regolamento fino alla scadenza dei tre anni previsti.

Nelle zone soggette a Piani di Recupero saranno gli stessi Piani a definire possibilità, postazioni, prescrizioni e modalità attuative.

09.02 - Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, potranno riqualificarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento presentando apposita istanza edilizia o PU (art. 1.9 RUE) o PdR di iniziativa privata entro 30 mesi dalla data di approvazione dello stesso (01/08/2014), in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiera, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.). A tale riqualificazione, realizzata al fine dell'eliminazione dei materiali nocivi e/o pericolosi che persegue standard minimi di sicurezza igienico sanitaria, non si applica l'obbligo dell'adeguamento dimensionale prescritto al punto 09.01 del presente Regolamento nemmeno per gli interventi edilizi successivi, a condizione che:

- le dimensioni legittimate *del capanno esistente* rimangano le stesse. Nel caso in cui la dimensione del capanno esistente superi i 70 mq il progetto di riqualificazione dovrà prevedere anche l'adeguamento a tale superficie massima.
- la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga motivata per un massimo di un anno.

Sono escluse le situazioni non regolarmente autorizzate.

Al fine della presente riqualificazione:

- nelle **zone A** sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, i quali rimangono comunque assoggettati alla disciplina sovordinata dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvati dalle Autorità dei bacini competenti.

- nelle **zone B**, in assenza dei previsti **PdR** pubblici e delle specifiche indicazioni delle postazioni possibili, sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, e anche la manutenzione straordinaria (**MS**).
- nelle **zone A e B** è ammesso:
 - intervenire con PU (art. 1.9 RUE) che raggruppi più di un capanno che abbia il medesimo obiettivo di riqualificazione nei termini definiti al presente punto;
 - l'utilizzo dei materiali previsti per la realizzazione dei nuovi capanni al punto 06.01.

I rifiuti prodotti dall'eliminazione di materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

09.03 - Per i capanni in possesso di titolo legittimante l'esistenza alla data di adozione del presente regolamento ricadenti in aree comprese tra quelle di cui al precedente punto 02.01, ma in postazioni che esulano le possibili, sono ammesse, ai fini del mantenimento delle strutture, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (**MO**) con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei materiali nocivi. Il trasferimento di tali strutture può avvenire, con le modalità previste dai **PdR**, soltanto all'interno degli ambiti del medesimo ente gestore o della medesima appartenenza demaniale, con titolo di precedenza su altre istanze, previa demolizione della struttura esistente.

09.04 - Per i capanni in possesso di titolo legittimante l'esistenza alla data di adozione del presente regolamento ricadenti in aree non comprese tra quelle di cui al precedente punto 02.01 ed in postazioni che esulano le possibili, sono ammesse, salvo quanto prescritto dal Piano dell'Arenile 2009, ai fini del mantenimento delle strutture, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (**MO**) con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei materiali nocivi.

09.05 - Per i capanni in possesso di titolo legittimante l'esistenza alla data di adozione del presente regolamento, anche al di fuori delle zone di cui al punto 02.01 precedente, salvo quanto prescritto dal Piano dell'Arenile 2009, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria (**MO**), è ammesso il trasferimento nel caso in cui la loro rimozione sia imposta da ragioni d'interesse pubblico, quali la realizzazione di:

- opere pubbliche di interesse statale, regionale e locale;
- reti e servizi tecnologici pubblici;
- opere di iniziativa pubblica di regolazione del regime idraulico, a tutela delle aree emerse;

I PUA, prevedenti tali opere, potranno avere carattere di **PdR** per quanto concerne la delocalizzazione dei capanni regolarmente esistenti, essi potranno individuare altre zone ittiche, dove riammettere la ricostruzione dei capanni di cui si prevede la rimozione, secondo quanto indicato dai Piani di stazione e dal Regolamento del Parco del Delta del Po.

10.00 - TARIFFE

10.01 - Per ciò che concerne il pagamento di canoni annuali di concessione delle aree di proprietà comunale si provvederà alla stesura di un apposito documento tendente

all'uniformazione dei canoni tra enti gestori, basato sulle normative vigenti a partire dalla **L.R. 14 aprile 2004, n. 7** "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" e sulle successive delibere di giunta regionali

11.00 - NORME FINALI

11.01 - Contestualmente all'esecutività del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per l'installazione di capanni da caccia e da pesca nel territorio comunale.

11.02 - La presente disciplina sarà variata e/o integrata, se ed in quanto necessario in relazione a disposizioni diverse che potranno essere prescritte nell'ambito dei Piani di stazione e del Regolamento del Parco Regionale del Delta del Po, ad avvenuta approvazione degli stessi.

SCHEDA ESEMPLIFICATIVA: COLORI/MATERIALI



COLORI DI RIFERIMENTO



MANTO DI COPERTURA - ESEMPI



Lastre di piccola pezzatura in ardesia e/o similari



Tegole canadesi



Scandole in legno



Lastre in rame



Tetto tradizionale in canna palustre



Copertura in arelle


RIVESTIMENTO – ESEMPI



Legno riciclato/ricomposto



Finitura esterna in arelle



ALLEGATO 1
REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA
scala 1:25.000

- LEGENDA**
-  Ara
 -  Perimetri PdR
 -  Aree per cavare